# CAMERA DEI DEPUTATI N. **3106**

**SUPPLEMENTO**

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICHETTO FRATIN)**

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(SALVINI)**

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(BERNINI)**

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale

*Presentato il 17 settembre 2026*

**NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, sono state trasmesse dal Governo in data 12 ottobre 2026.**

# ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo: Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162**, recante "*Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale*".

**Amministrazioni competenti:** Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'università e della ricerca.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. **Disposizioni in materia finanziaria:** Articoli **1,** commi 1 e 2, e **2**, parte di competenza.
2. **Disposizioni in materia di trasporti**: Articoli **1,** comma 4, e **2**, parte di competenza**.**
3. **Disposizioni in materia di università e ricerca**: Articolo **5**

***

**Disposizioni in materia finanziaria: Articoli 1, commi 1 e 2, e 2, parte di competenza**.

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo è determinato dalla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a contenere gli effetti derivanti dall'incremento del costo dei carburanti, con particolare riferimento al gasolio per autotrazione, che rappresenta il carburante maggiormente utilizzato nel Paese e il cui prezzo alla pompa permane su livelli significativamente elevati in ragione del perdurare della crisi energetica connessa agli accadimenti in corso nello scenario internazionale. A tal fine, il provvedimento dispone, per un periodo temporaneo, la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione. La medesima disciplina è estesa, in via di assimilazione, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Inoltre, al fine di contenere la pressione fiscale gravante sui contribuenti che utilizzano i carburanti interessati dalle misure e di mitigare gli effetti della crisi energetica sulla maggiore spesa individuale pro capite, il provvedimento prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in favore delle persone fisiche, per un solo veicolo regolarmente assicurato e avente una potenza massima di 80 kW. L'esenzione opera con riferimento alla tassa automobilistica i cui termini di versamento ricadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027.
Il provvedimento risulta, altresì, coerente con il programma di Governo.

***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

In merito a quanto disposto dall'**articolo 1, commi 1 e 2**, del decreto in commento, si rappresenta che il gasolio rientra tra i prodotti energetici sottoposti al regime dell'accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico accise – TUA), con l'applicazione delle aliquote – stabilite nell'allegato I al

medesimo TUA - relative al suo impiego; tali aliquote sono stabilite dalla normativa nazionale in linea con i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva 2003/96/CE, dal momento che l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale. Il medesimo articolo 21 del TUA sancisce poi (comma 4) il criterio di tassazione per equivalenza in base al quale "*è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto .... utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti*". In tal senso, ai fini del decreto in commento, i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e il biodiesel (purché rispettino determinate condizioni qualitative poste in ambito unionale) sono assimilati al gasolio.

Relativamente all'**articolo 2** del decreto-legge, si fa presente che la disciplina della tassa automobilistica è contenuta principalmente nel D.P.R. del 5 febbraio 1953, n. 39, recante il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e nell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. La tassa, nata come tassa di circolazione, è stata trasformata in tassa di possesso ed è stata «attribuita» per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.
Nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia e Sardegna, invece, il tributo ha mantenuto natura erariale ed è gestito dall'Agenzia delle entrate.
La tassa automobilistica si differenzia, sia rispetto ai tributi propri autonomi sia rispetto ai tributi propri derivati e si qualifica quale "*tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva*" in virtù delle linee interpretative che sono state fornite in tal senso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, che ha configurato il tributo come un "*tertium genus*" rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione.
Tali coordinate sono state recepite dal legislatore statale che attraverso l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante *"Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale"*, è intervenuto sull'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 5 maggio 2011, n. 68, precisando che le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento previsto all'**articolo 1, commi 1 e 2,** si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente, rappresentato principalmente dal predetto Testo unico accise, e rispetta le linee guida in materia, sia unionali che nazionali.
In particolare, con il **comma 1, lettera a),** si provvede a ridurre, per il periodo dal 18 al 25 settembre 2026, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, che sarà rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri; nel successivo periodo dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 la medesima aliquota sarà rideterminata nella misura di 622,90 euro per mille litri.
Con il **comma 2** si provvede, parimenti, a rideterminare, in riduzione, relativamente al solo periodo dal 18 al 25 settembre 2026, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). L'aliquota di accisa sui citati prodotti sarà fissata, nel periodo in questione, in misura pari a quella applicata, nel medesimo periodo, al gasolio ai sensi del predetto comma 1, lettera a).

Anche l'intervento di cui all'**articolo 2** si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente e rispetta le linee guida in materia, sia unionali che nazionali. La disposizione introduce, al comma 1, limitatamente all'anno 2027, un'esenzione dalla tassa automobilistica regionale in favore delle persone fisiche soggetti passivi del tributo relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato con l'obiettivo di attenuare gli oneri connessi alla mobilità individuale.

Per le autovetture l'esenzione è riconosciuta a condizione che siano alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e abbiano potenza non superiore a 80 kW. In presenza di più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta per una sola di esse, individuata in quella avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta senza limiti di potenza, ma esclusivamente ai soggetti che non risultino titolari, ai fini della tassa automobilistica, di una autovettura con potenza pari o inferiore a 80KW, quindi già beneficiaria del trattamento agevolato. In presenza di più motocicli, l'esenzione è riconosciuta per uno solo di essi, individuato in quello avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo o al ciclomotore per i quali risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota. L'esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il comma 4 stabilisce che le suddette esenzioni si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Quanto disposto agli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2** del decreto in commento rispetta i principi costituzionali nonché il diritto dell'Unione europea e quello internazionale.

***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

In relazione all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto la disciplina nazionale in materia di accisa rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Peraltro, come già indicato, l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale, che soggiace al sovraordinato diritto dell'Unione europea.

Analogamente, in relazione all'**articolo 2**, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie, in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati, e cioè quei tributi "*istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni*". Detta circostanza consente allo Stato di intervenire in materia, salvo a ristorare le regioni del mancato gettito del tributo. Le Regioni possono sempre integrare la disciplina del tributo entro i limiti massimi di manovrabilità fissati dalla cornice normativa statale.

Riguardo alle regioni a statuto speciale occorre precisare che la tassa automobilistica ha conservato la natura di tributo erariale nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Infatti:

- alla Sardegna spettano solo i sette decimi del gettito del tributo, a norma dell'art. 8, primo comma, lettera m), dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- al Friuli-Venezia Giulia non sono attribuite quote di compartecipazione al gettito, per cui è destinato allo Stato l'intero gettito del tributo.

Nelle altre autonomie speciali, invece, le tasse automobilistiche non sono più erariali, ma sono diventati tributi propri. Infatti:

- per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 73, comma 1, ultimo periodo dello statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce che *"Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri."* In attuazione di tale disposizione:
  - la Provincia autonoma di Trento con l'art. 4 della legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha stabilito che *"A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (..)... "*.
  - la Provincia autonoma di Bolzano, con l'art. 7 della legge Provinciale 11 agosto 1998, n. 9, ha disposto che *"A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale"*.
- la Regione Siciliana con l'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, ha previsto che "*dal 1° gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale... "*.
- per la regione Valle d'Aosta l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12, ha modificato l'art. 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690, prevedendo l'attribuzione alla regione dell'intero gettito.

Al fine di superare ogni criticità in ordine al perimetro delle agevolazioni applicabili ai contribuenti, il comma 4 dell'art. 2 in esame dispone che le esenzioni dalla tassa automobilistica, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, "*previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio*".

***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Dall'analisi dell'**articolo 1, commi 1 e 2, e 2** del decreto in commento, risulta la piena compatibilità dei medesimi con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
In particolare, l'**articolo 1** del decreto in parola non incide sulle fonti legislative che prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Gli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2** del provvedimento normativo non operano rilegificazioni.

***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute negli interventi normativi inseriti negli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2** del provvedimento.

***9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

In relazione all'oggetto delle diverse disposizioni normative di cui agli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2** non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'intervento.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

Gli interventi normativi di cui agli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento unionale.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto degli interventi di cui **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2**.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Gli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** del decreto in commento in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Con riferimento alle disposizioni contenute negli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** non risultano giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea inerenti alle medesime fattispecie.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Con riferimento agli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** non risulta che vi siano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sulla materia di cui agli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** del decreto in esame, da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Gli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2** del decreto in esame non introducono nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione di cui agli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** sono correttamente riportati e tengono conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Con riferimento agli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** del provvedimento in esame, non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, poiché gli stessi non apportano modifiche alle disposizioni vigenti.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano esserci effetti abrogativi impliciti negli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** del decreto in questione.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non si rinvengono negli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui agli **articoli 1 (commi 1 e 2)** e **2** del decreto.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

L'**articolo 1** del decreto in esame non necessita dell'adozione di provvedimenti attuativi.
Il **comma 5 dell'art. 2** del provvedimento prevede che, in relazione agli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, della stessa norma e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dalle disposizioni in parola. Viene inoltre precisato che gli importi specifici spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il termine del 31 marzo appare congruo.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 (commi 1 e 2) e 2 del decreto in commento, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.

***

**Disposizioni in materia di trasporti: Articoli 1, comma 4, e 2, parte di competenza.**

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo reca, per i profili di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due misure. Per gli aspetti di natura finanziaria si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 1, comma 4**, è finalizzato ad assicurare la continuità della misura di sostegno a favore del settore dell'autotrasporto prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157. A tal fine, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, estende dal mese di settembre al mese di ottobre 2026 il periodo di riferimento della misura e incrementa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 la relativa autorizzazione di spesa.

**L'articolo 2** introduce, per l'anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, in favore delle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa con riferimento a specifiche tipologie di autovetture, motocicli e ciclomotori. Per le autovetture l'esenzione riguarda i veicoli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, con potenza non superiore a 80 kW; per motocicli e ciclomotori opera alle condizioni e secondo i criteri di priorità stabiliti dalla disposizione. La misura si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Le misure risultano coerenti con gli obiettivi governativi di sostegno economico, contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e alleggerimento del carico fiscale connesso alla mobilità privata, secondo criteri oggettivi di individuazione dei beneficiari.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

**L'articolo 1, comma 4**, inserendosi nel solco delle misure emergenziali volte a contrastare l'eccezionale volatilità dei prezzi dei prodotti energetici, interviene sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, prorogando la misura di sostegno al settore dell'autotrasporto fino al mese di ottobre 2026.

La disposizione proroga la misura di sostegno al settore dell'autotrasporto, consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta straordinario calcolato sull'eccedenza della spesa per carburante sostenuta nel periodo da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il beneficio resta destinato alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e attività di trasporto di persone, nonché alle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente esercitata con veicoli di categoria ambientale euro V o VI.

Il comma 4 non introduce una nuova misura, ma ne proroga ulteriormente il periodo di riferimento fino al mese di ottobre 2026 e incrementa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026.

**L'articolo 2** reca una disciplina temporanea di esenzione dalla tassa automobilistica o dalla tassa di circolazione per l'anno 2027. La disposizione individua i beneficiari nelle persone fisiche soggetti passivi della tassa automobilistica o, per i ciclomotori, della tassa di circolazione, con riferimento a un solo veicolo regolarmente assicurato. Per le autovetture, l'esenzione è circoscritta ai veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kW; in caso di pluralità di autovetture agevolabili, il beneficio è applicato a quella di minore potenza e, in caso di pari potenza, a quella per cui sarebbe dovuto l'importo meno elevato della tassa.

Per motocicli e ciclomotori, l'esenzione opera in favore delle persone fisiche che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW; in caso di pluralità di motocicli agevolabili, il beneficio è attribuito al motociclo di minore potenza e, in caso di pari potenza, a quello per cui sarebbe dovuto l'importo meno elevato della tassa, mentre per più ciclomotori agevolabili è considerato quello con data di prima immatricolazione più remota.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

**L'articolo 1, comma 4**, incide sull'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, mediante la sostituzione delle parole «da marzo a settembre» con le parole «da marzo a ottobre», e incrementa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa relativa alla misura.
**L'articolo 2** introduce una disciplina agevolativa autonoma e temporanea in materia di tassa automobilistica o della tassa di circolazione per l'anno 2027, definendo requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'esenzione, criteri di individuazione del veicolo agevolabile in caso di pluralità di mezzi, modalità di estensione alle autonomie speciali e meccanismi di compensazione finanziaria in favore delle regioni e delle province autonome. La disposizione non modifica direttamente testi normativi previgenti, ma si affianca alla disciplina vigente del tributo per il solo anno 2027.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Le disposizioni appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto attengono a profili di sistema tributario e contabile dello Stato e a misure finanziarie statali.
**L'articolo 1, comma 4**, interviene su un credito d'imposta statale destinato alle imprese di autotrasporto.
**L'articolo 2** introduce un'esenzione temporanea dalla tassa automobilistica o della tassa di circolazione.
L'intervento si ritiene, inoltre, coerente con i presupposti di necessità e urgenza richiamati nel preambolo del decreto-legge, essendo volto sia ad assicurare la continuità e l'effettività di una misura già vigente destinata a mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, sia ad introdurre, per l'anno 2027, una misura fiscale temporanea di alleggerimento del carico economico relativo al primo veicolo.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

**L'articolo 1, comma 4**, attiene a profili finanziari e di sostegno economico di competenza statale e non comporta l'attribuzione di nuove funzioni amministrative alle regioni o agli enti locali.
**L'articolo 2** incide su un tributo acquisito, in tutto o in parte, ai bilanci delle regioni e delle province autonome. La disciplina appare pertanto compatibile con le competenze regionali e con il sistema delle autonomie speciali.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni di cui all'**art. 1** non determinano un nuovo riparto di funzioni amministrative. Tali previsioni risultano coerenti con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**L'articolo 2** non determina un nuovo riparto di funzioni amministrative. Tali previsioni risultano coerenti con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione e di strumenti di semplificazione normativa.

***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

***9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

**L'articolo 1, comma 4**, si limita a estendere il periodo di riferimento e a incrementare l'autorizzazione di spesa di una misura nazionale di sostegno all'autotrasporto già vigente, senza introdurre nuovi regimi normativi. L'attuazione resta subordinata al rispetto del quadro unionale applicabile.

**L'articolo 2** introduce un'esenzione fiscale temporanea a favore delle persone fisiche sulla base di requisiti oggettivi riferiti alla tipologia, all'alimentazione e alla potenza dei veicoli e non appare presentare profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano attualmente aperte procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento non appare in contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenze specifiche o linee giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1)** ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.
**L'articolo 2** utilizza categorie veicolari e nozioni già note all'ordinamento, quali autovetture, motocicli, ciclomotori, tassa automobilistica, tassa di circolazione, potenza espressa in kW e data di prima immatricolazione.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi risultano corretti e pertinenti rispetto all'oggetto dell'intervento.
**Per l'articolo 1, comma 4**, essi riguardano l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157.
**Per l'articolo 2**, i riferimenti interni alla disciplina della tassa automobilistica e della tassa di circolazione, nonché ai criteri oggettivi di individuazione dei veicoli agevolabili, risultano coerenti con la finalità temporanea dell'intervento.

**3)** ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

**L'articolo 1, comma 4**, fa ricorso alla tecnica della novella legislativa mediante sostituzione testuale delle parole «da marzo a settembre» con le parole «da marzo a ottobre» all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026, nonché mediante incremento dell'autorizzazione di spesa relativa alla medesima misura.

**L'articolo 2** non utilizza la tecnica della novella, ma reca una disciplina temporanea autonoma applicabile all'anno 2027.

**4)** ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5)** ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Le disposizioni non presentano effetti retroattivi, né determinano fenomeni di reviviscenza, interpretazione autentica o deroghe espresse al quadro normativo vigente.
L'esenzione di cui all'**articolo 2** opera per i versamenti della tassa automobilistica o della tassa di circolazione il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

**6)** ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7)** ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

**L'articolo 1, comma 4**, non richiede l'adozione di atti normativi attuativi, poiché opera mediante modifica di una misura già vigente.

**L'articolo 2** demanda la definizione dei profili di natura finanziaria connessi all'attuazione della misura a successivi atti e valutazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

**8)** ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'Amministrazione, senza necessità di commissionare elaborazioni statistiche.
**Per l'articolo 1, comma 4**, rilevano l'estensione del periodo di riferimento del credito d'imposta da marzo-settembre a marzo-ottobre 2026 e l'incremento dell'autorizzazione di spesa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.
**Per l'articolo 2**, La platea potenzialmente interessata è pari a 24.608.867 persone fisiche, a fronte di oltre 34 milioni di autoveicoli e motoveicoli con potenza entro gli 80 kW presenti nel parco veicolare nazionale, nell'ambito di un parco circolante superiore a 59 milioni di veicoli.

***

**Disposizioni in materia università e ricerca: Articolo 5.**

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo del Ministro dell'università e della ricerca.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***
L'articolo 5 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, interviene in materia di diritto allo studio mediante l'incremento, per l'esercizio finanziario 2026, di 288 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la

concessione delle borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
L'intervento è finalizzato ad assicurare, per l'anno accademico 2026/2027, la continuità del livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti, garantendo la copertura delle borse di studio in favore degli studenti della formazione superiore risultati idonei al beneficio. L'esigenza dell'intervento è connessa al progressivo incremento della platea degli studenti idonei e del conseguente fabbisogno finanziario, nonché al venir meno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno concorso, negli anni precedenti, al rafforzamento del sistema delle borse di studio.
I dati disponibili evidenziano, infatti, una crescita degli studenti idonei da 247.813 nell'anno accademico 2021/2022 a 328.175 nell'anno accademico 2025/2026, corrispondente a un incremento complessivo del 32,43 per cento. Per l'anno accademico 2026/2027 la platea è stimata in circa 330.000 studenti o in misura superiore.
La disposizione si inserisce nel quadro degli interventi già adottati per il rafforzamento del finanziamento del diritto allo studio. In particolare, l'articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha incrementato il Fondo integrativo statale di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, facendo salvi, ai sensi del comma 712, i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012. L'ulteriore incremento disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 162 del 2026 è volto a sostenere il fabbisogno relativo all'anno accademico 2026/2027 e a evitare una riduzione del livello di copertura delle borse di studio conseguente alla conclusione del sostegno assicurato dalle risorse del PNRR.

La misura risulta coerente con l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto allo studio e di assicurare la continuità degli interventi destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 34 della Costituzione e della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2012.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***
Il quadro normativo nazionale di riferimento trova fondamento, in primo luogo, nell'articolo 34 della Costituzione, che riconosce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi e prevede che la Repubblica renda effettivo tale diritto mediante borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, attribuite per concorso.
La disciplina organica del diritto allo studio universitario è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto legislativo disciplina, nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, gli strumenti e i servizi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi dell'istruzione superiore.
In tale quadro, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012 disciplina il sistema di finanziamento degli interventi per il diritto allo studio. Il comma 1 prevede che il fabbisogno finanziario necessario a garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi e in possesso dei requisiti di eleggibilità, sia coperto attraverso il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e le risorse proprie delle Regioni. In particolare, la lettera a) del medesimo comma individua il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), istituito nello stato di previsione del Ministero e assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni.
L'articolo 18 si coordina con l'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, che demanda a un decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la determinazione dell'importo delle borse di studio, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo integrativo statale.

Sul predetto quadro è successivamente intervenuta la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. In particolare, secondo gli elementi istruttori forniti dall'Amministrazione, l'articolo 1, comma 713, ha incrementato il Fondo integrativo statale di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mentre il comma 712 ha fatto salvi i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012.
In tale contesto normativo si inserisce l'articolo 5 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, che, al fine di garantire la copertura degli studenti idonei e in continuità con il rafforzamento del diritto allo studio realizzato negli anni precedenti anche attraverso le risorse del PNRR, incrementa di 288 milioni di euro per l'anno 2026 il Fondo integrativo statale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, iscritto sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

La disposizione in esame non modifica la disciplina sostanziale del diritto allo studio né i criteri e le procedure di riparto del FIS, ma interviene sulla dotazione finanziaria di uno strumento già previsto dall'ordinamento, integrandone le risorse per l'esercizio finanziario 2026. Essa si coordina pertanto con il sistema delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2012 senza introdurre un nuovo meccanismo di finanziamento o una diversa procedura di assegnazione delle risorse.

***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

La disposizione non modifica né abroga disposizioni legislative o regolamentari vigenti, ma interviene esclusivamente sulla dotazione finanziaria del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, incrementandola di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026.
L'intervento si inserisce, pertanto, nel quadro normativo vigente in materia di diritto allo studio senza incidere sulla disciplina sostanziale del Fondo, sui criteri di individuazione degli studenti aventi diritto alle borse di studio, sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni né sulle modalità di determinazione e ripartizione del fabbisogno finanziario. Resta ferma, in particolare, la disciplina recata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012, nell'ambito della quale il Fondo integrativo statale concorre, unitamente alle risorse regionali, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario a garantire gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio.
La disposizione si coordina altresì con l'incremento strutturale del Fondo già disposto dall'articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, aggiungendo, limitatamente all'esercizio finanziario 2026, ulteriori risorse destinate al medesimo Fondo.
Restano, infine, ferme le procedure vigenti per il riparto e l'assegnazione delle risorse del FIS agli organismi regionali competenti per il diritto allo studio; l'intervento non determina pertanto la necessità di modificare la normativa regolamentare vigente né di introdurre una nuova disciplina attuativa.

***4)Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali e, in particolare, si pone in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, ai sensi del quale i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi e la Repubblica rende effettivo tale diritto anche mediante l'attribuzione di borse di studio.
L'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale è diretto a garantire la continuità della copertura delle borse di studio in favore degli studenti risultati idonei, evitando che l'insufficienza delle risorse disponibili, a fronte dell'incremento della relativa platea e del venir meno delle risorse del PNRR, possa determinare una riduzione del livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti.

La disposizione risulta altresì coerente con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In tale quadro si colloca il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio e individua nel Fondo integrativo statale uno degli strumenti finanziari destinati ad assicurare l'effettività delle relative prestazioni.
L'intervento, limitandosi a incrementare la dotazione finanziaria di uno strumento già previsto dalla legislazione vigente, non altera il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, né incide sulle attribuzioni regionali in materia di diritto allo studio. Esso è, invece, funzionale ad assicurare sull'intero territorio nazionale l'effettività delle prestazioni connesse al diritto allo studio, nel rispetto dell'assetto delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2012.

Nel complesso, pertanto, non emergono profili di incompatibilità con i principi costituzionali, risultando la disposizione coerente, in particolare, con gli articoli 34 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

***5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento risulta compatibile con il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di diritto allo studio delineato dalla Costituzione e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. In particolare, l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, riconduce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio, ferma restando la competenza delle Regioni nell'attivazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione.
La disposizione in esame non modifica tale assetto, in quanto si limita a incrementare, per l'esercizio finanziario 2026, le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012. Il Fondo integra le risorse regionali destinate alle borse di studio ed è ripartito tra le Regioni in relazione al relativo fabbisogno finanziario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, con successiva attribuzione delle risorse agli organismi regionali competenti per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio.
L'intervento non determina, pertanto, nuove funzioni o nuovi adempimenti a carico delle Regioni, né modifica le procedure vigenti di riparto e assegnazione del Fondo. L'incremento delle risorse statali concorre, invece, a sostenere il maggiore fabbisogno finanziario connesso all'aumento della platea degli studenti idonei, senza incidere sull'esercizio delle competenze regionali in materia di diritto allo studio.
Resta fermo il coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di riparto del FIS, secondo le forme previste dalla normativa vigente, anche attraverso la partecipazione della Conferenza Stato-Regioni al relativo procedimento.
Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, gli elementi istruttori acquisiti non evidenziano specifiche disposizioni derogatorie o profili differenziati introdotti dall'intervento, che non modifica il vigente assetto delle rispettive competenze. Parimenti, la disposizione non attribuisce nuove funzioni né nuovi adempimenti agli enti locali, non direttamente coinvolti nel meccanismo di finanziamento disciplinato dalla norma.
Nel complesso, pertanto, non emergono profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, delle Province autonome e degli enti locali, restando invariato il vigente riparto delle attribuzioni in materia di diritto allo studio.

***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non modifica l'assetto delle funzioni amministrative vigente in materia di diritto allo studio né determina l'attribuzione di nuove funzioni ai diversi livelli territoriali di governo.
La disposizione si limita, infatti, a incrementare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, lasciando inalterate le competenze e le modalità di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le risorse statali continuano a integrare quelle regionali e a essere ripartite tra le Regioni sulla base del relativo fabbisogno finanziario, con successiva attribuzione agli organismi regionali competenti per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio.
L'intervento non comporta, pertanto, alcuna riallocazione delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali, né introduce nuovi adempimenti organizzativi o procedurali a carico delle amministrazioni territoriali. Restano ferme le procedure vigenti per il riparto e l'assegnazione del Fondo e il ruolo degli organismi regionali competenti nell'erogazione delle prestazioni agli studenti.
Non emergono, conseguentemente, profili di incompatibilità con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento finanziario opera nell'ambito dell'assetto delle competenze e delle funzioni amministrative già definito dalla legislazione vigente, senza incidere sulla relativa distribuzione tra i diversi livelli di governo.

***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento non determina fenomeni di rilegificazione, in quanto non interviene su materie già disciplinate da fonti normative secondarie elevandone il livello della fonte, né modifica disposizioni regolamentari vigenti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti per il ricorso a strumenti di delegificazione, considerato che la disposizione ha contenuto essenzialmente finanziario ed è diretta a incrementare, per l'esercizio finanziario 2026, di 288 milioni di euro la dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
La disposizione non introduce, altresì, nuovi procedimenti, adempimenti o oneri amministrativi suscettibili di interventi di semplificazione normativa, mantenendo ferme le procedure vigenti per la determinazione dei fabbisogni, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo agli organismi regionali competenti.
Pertanto, non si ravvisano esigenze di delegificazione o ulteriori interventi di semplificazione normativa, né profili di rilegificazione connessi alla disposizione in esame.

***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto dell'intervento.
Di conseguenza, non si rilevano, allo stato, esigenze di coordinamento della disposizione in esame con ulteriori iniziative legislative parlamentari aventi il medesimo oggetto.

**9)** ***Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, non risultano segnalate pronunce giurisprudenziali suscettibili di incidere sull'intervento normativo, né risultano segnalati giudizi di legittimità costituzionale pendenti aventi il medesimo o analogo oggetto.
La disposizione, avendo ad oggetto l'incremento per l'esercizio finanziario 2026 delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, si inserisce nel vigente quadro normativo delineato

dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza modificarne la disciplina sostanziale né il riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto si limita a incrementare, per l'esercizio finanziario 2026, le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, senza introdurre disposizioni suscettibili di incidere sull'applicazione del diritto dell'Unione europea.
La misura si colloca, inoltre, in continuità con il rafforzamento degli interventi in materia di borse di studio realizzato negli anni precedenti anche mediante le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, proseguendo, attraverso risorse nazionali, il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto nel periodo di attuazione degli interventi finanziati dal PNRR. Gli elementi istruttori forniti dalla Direzione generale qualificano espressamente l'intervento come prosecuzione della buona pratica realizzata negli anni precedenti grazie alle risorse del PNRR nel settore delle borse di studio.

La disposizione ha carattere generale ed è finalizzata al finanziamento delle borse di studio nell'ambito del sistema nazionale del diritto allo studio; non emergono dagli elementi istruttori acquisiti profili di contrasto con la normativa dell'Unione europea né specifiche esigenze di adeguamento o coordinamento con essa.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti e della ricognizione effettuata sulle fonti della Commissione europea, non risultano procedure di infrazione nei confronti dell'Italia aventi il medesimo o analogo oggetto dell'intervento, con specifico riferimento all'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e al relativo sistema di finanziamento del diritto allo studio universitario.
L'intervento si pone, peraltro, in continuità con il rafforzamento del sistema delle borse di studio realizzato negli anni precedenti anche nell'ambito del PNRR, nel quale l'incremento del numero delle borse per l'accesso all'università ha costituito uno specifico investimento della Missione 4, Componente 1.

Pertanto, non emergono profili di interferenza con procedure di infrazione pendenti della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, in quanto è diretto esclusivamente a incrementare, per l'esercizio finanziario 2026, le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, senza incidere su materie disciplinate da accordi o convenzioni internazionali richiamati dagli elementi istruttori.
La disposizione si inserisce nel vigente sistema nazionale di sostegno al diritto allo studio e non modifica i requisiti di accesso alle borse di studio, la disciplina sostanziale delle relative prestazioni né le modalità di individuazione dei beneficiari, limitandosi a rafforzare la dotazione finanziaria dello strumento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Pertanto, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, non emergono profili di contrasto con gli obblighi internazionali vigenti né esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno derivanti dall'intervento in esame.

***13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di aiuti finanziari destinati agli studenti dell'istruzione superiore si è sviluppata principalmente con riferimento ai principi di libera circolazione e di parità di trattamento, con particolare riguardo alla compatibilità con il diritto dell'Unione di requisiti di residenza o di collegamento territoriale previsti dagli ordinamenti nazionali per l'accesso alle prestazioni. In tale ambito, la Corte ha affermato che le condizioni di accesso agli aiuti finanziari agli studi devono rispettare i principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quando determinino una disparità indiretta, devono risultare giustificate e proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito.
Tali orientamenti non incidono direttamente sull'intervento in esame, che non modifica i requisiti soggettivi per l'accesso alle borse di studio né introduce condizioni differenziate fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, ma si limita a incrementare la dotazione finanziaria del Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti e della ricognizione effettuata, non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea aventi specificamente ad oggetto la disposizione in esame o il medesimo meccanismo di incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

***14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riconduce il diritto di accesso all'istruzione, compresa l'istruzione superiore, all'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha chiarito che, qualora uno Stato abbia istituito forme di istruzione superiore, deve garantirne un diritto di accesso effettivo, nel rispetto dei principi convenzionali e senza discriminazioni.
Tale orientamento non presenta profili di contrasto con la disposizione in esame, che non introduce limitazioni all'accesso all'istruzione superiore né modifica i requisiti di ammissione o le condizioni soggettive per l'accesso alle borse di studio, ma è diretta a incrementare le risorse finanziarie destinate al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, concorrendo al mantenimento dell'effettività del diritto allo studio.
Dalla ricognizione effettuata non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo specificamente riferiti all'incremento del Fondo integrativo statale o a misure di analogo contenuto finanziario.
La ricognizione della giurisprudenza della Corte sul diritto all'istruzione evidenzia, piuttosto, controversie concernenti l'accesso all'istruzione, i criteri di ammissione e profili di discriminazione nell'esercizio di tale diritto.
Pertanto, non emergono profili di incompatibilità dell'intervento con le linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo né interferenze con giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***
Dalla ricognizione comparata dei sistemi europei emerge che il sostegno finanziario pubblico agli studenti dell'istruzione superiore è diffusamente previsto negli Stati membri dell'Unione europea, sebbene secondo modelli, criteri di accesso e livelli di finanziamento differenziati. Le misure assumono prevalentemente la forma di borse di studio e sovvenzioni, cui in diversi ordinamenti si affiancano prestiti agevolati e forme di sostegno indiretto, quali agevolazioni fiscali e assegni familiari.

I dati comparativi della rete Eurydice evidenziano, in particolare, una significativa eterogeneità dei sistemi nazionali quanto ai criteri di attribuzione e all'entità del sostegno, restando la relativa disciplina rimessa alle politiche dei singoli Stati. Le borse e le altre forme di sostegno finanziario costituiscono comunque uno strumento generalmente utilizzato per favorire l'accesso, la prosecuzione e il completamento degli studi superiori.

L'intervento in esame, volto a incrementare le risorse pubbliche destinate alle borse di studio senza modificare i relativi requisiti di accesso, si colloca pertanto nel quadro delle modalità di sostegno finanziario agli studenti comunemente adottate negli ordinamenti europei, ferma restando la diversità dei modelli nazionali quanto a fonti di finanziamento, criteri di eleggibilità, importi e combinazione tra borse di studio e ulteriori strumenti di sostegno.

## PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

La disposizione non introduce nuove definizioni normative né modifica definizioni già presenti nell'ordinamento.
L'articolo 5 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, utilizza istituti e nozioni già previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, fa riferimento al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, individuato mediante espresso rinvio all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. L'intervento si limita a incrementarne la dotazione finanziaria per l'esercizio 2026, senza modificarne natura, finalità o disciplina.
Non si pongono, pertanto, esigenze di coordinamento terminologico con definizioni normative già in uso, risultando il lessico impiegato coerente con quello della vigente disciplina in materia di diritto allo studio.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione risultano correttamente formulati e coerenti con la normativa vigente.
In particolare, il richiamo all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 individua correttamente il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero e destinato a concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario delle Regioni per gli interventi in materia di diritto allo studio. Il testo vigente dell'articolo 18 conferma la permanenza di tale previsione e la corretta individuazione del Fondo operata dalla disposizione in esame.
La disposizione tiene, altresì, conto dell'attuale assetto finanziario del Fondo, come risultante dai successivi interventi legislativi che ne hanno incrementato nel tempo la dotazione, senza incidere sulla sua originaria configurazione normativa. In particolare, secondo gli elementi istruttori acquisiti, l'articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto un incremento del FIS pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
L'intervento non introduce modifiche testuali al decreto legislativo n. 68 del 2012, ma dispone un ulteriore incremento, limitato all'esercizio finanziario 2026, della dotazione del Fondo da esso previsto. Non emergono pertanto esigenze di correzione o aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione, né problemi di coordinamento derivanti da successive modificazioni o integrazioni delle disposizioni richiamate.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

La disposizione non ricorre alla tecnica della novella legislativa, in quanto non introduce modificazioni o integrazioni testuali a disposizioni normative vigenti.
L'articolo 5 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, dispone, infatti, per l'esercizio finanziario 2026, un incremento di 288 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, individuato mediante rinvio all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza modificare il testo di tale disposizione né la disciplina sostanziale del Fondo.

Il mancato ricorso alla tecnica della novella risulta pertanto coerente con la natura dell'intervento, che ha carattere finanziario e puntuale ed è destinato a produrre effetti limitatamente all'esercizio finanziario 2026. Non si ravvisano, conseguentemente, esigenze di modifica testuale della disciplina vigente.

**4)** ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

La disposizione non determina effetti abrogativi, né espressi né impliciti, sulla normativa vigente.

L'articolo 5 si limita, infatti, a incrementare di 288 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2026, la dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza incidere sulla disciplina sostanziale del Fondo o sulle disposizioni che ne regolano finalità e funzionamento.
L'intervento si coordina, pertanto, con il quadro normativo vigente, che resta integralmente fermo; gli elementi istruttori acquisiti confermano, in particolare, che la proposta si inserisce nella disciplina dettata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Non si rende conseguentemente necessario introdurre nel testo disposizioni abrogative espresse.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

La disposizione non presenta effetti retroattivi, non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, non reca disposizioni di interpretazione autentica e non introduce deroghe alla normativa vigente.
L'articolo 5 dispone esclusivamente l'incremento, per l'esercizio finanziario 2026, di 288 milioni di euro della dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza incidere sulla disciplina sostanziale del Fondo.

L'intervento si inserisce, pertanto, nel quadro normativo vigente in materia di diritto allo studio e opera mediante il rifinanziamento di uno strumento già previsto dall'ordinamento, senza alterarne la disciplina e senza introdurre regimi derogatori o effetti riferiti a fattispecie esaurite anteriormente alla sua entrata in vigore. Gli elementi istruttori acquisiti confermano, inoltre, il coordinamento della proposta con l'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto, né deleghe di carattere integrativo o correttivo, suscettibili di interferire con la disposizione in esame.

La disciplina di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di diritto allo studio e di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale delega ha trovato attuazione con l'adozione del predetto decreto legislativo, il cui articolo 18 disciplina il sistema di finanziamento e, in particolare, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.
La disposizione in esame non interviene sulla disciplina sostanziale così definita, ma si limita a incrementare di 288 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2026, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012.
Pertanto, non emergono profili di sovrapposizione o di coordinamento con deleghe legislative in corso di esercizio sul medesimo oggetto.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si*** rende ***necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

La disposizione non prevede l'adozione di nuovi provvedimenti attuativi specificamente conseguenti all'incremento del Fondo, né introduce nuove procedure amministrative.
L'utilizzo e la ripartizione delle maggiori risorse stanziate dall'articolo 5 avvengono nell'ambito del procedimento ordinariamente previsto per il Fondo integrativo statale, senza necessità di introdurre un nuovo livello di normazione secondaria. In particolare, secondo gli elementi istruttori acquisiti, le risorse del FIS per l'anno 2026 saranno ripartite mediante il decreto adottato nell'ambito della procedura già vigente, sulla base dei fabbisogni finanziari regionali e dei criteri previsti dalla disciplina di riferimento.
Pertanto, non ricorre un rinvio a successivi provvedimenti attuativi reso necessario da una disciplina incompleta contenuta nell'articolo 5: gli atti successivi si inseriscono nell'ordinario procedimento di riparto del Fondo già disciplinato dalla normativa vigente. La disposizione in esame si limita infatti ad aumentare di 288 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2026, la relativa dotazione.
Quanto ai termini, l'articolo 5 non stabilisce specifici termini per l'adozione di nuovi atti attuativi; non si pone, pertanto, una questione di congruità di termini introdotti dalla disposizione. Resta ferma l'esigenza, evidenziata nell'istruttoria, che il procedimento ordinario di riparto si concluda in tempi compatibili con l'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Ai fini della predisposizione dell'intervento sono stati utilizzati dati amministrativi aggiornati e direttamente pertinenti alla materia oggetto della disposizione, acquisiti nell'ambito del monitoraggio funzionale al riparto del Fondo integrativo statale.
In particolare, sono disponibili i dati relativi al numero degli studenti della formazione superiore idonei alla borsa di studio per gli anni accademici dal 2021/2022 al 2025/2026, rilevati al 30 aprile di ciascun anno. Essi evidenziano un incremento della platea da 247.813 studenti idonei nell'a.a. 2021/2022 a 328.175 nell'a.a. 2025/2026, pari al 32,43 per cento.
Per l'anno accademico 2026/2027, sulla base delle stime effettuate anche in collaborazione con le Regioni, la platea degli studenti idonei è prevista in misura sostanzialmente corrispondente o superiore a quella dell'anno precedente, attestandosi intorno a 330.000 studenti. Sulla base di tali dati e delle correlate esigenze finanziarie, l'incremento del FIS di 288 milioni di euro è stato valutato, allo stato, adeguato alla copertura del fabbisogno per l'anno accademico 2026/2027.

I dati utilizzati risultano, pertanto, aggiornati, specificamente riferiti alla platea interessata e coerenti con il procedimento amministrativo di riparto del FIS. Quest'ultimo utilizza, inoltre, i dati relativi agli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e quelli relativi all'a.a. 2025/2026, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, ai dodici mesi antecedenti il 30 aprile dell'anno del riparto, ai fini della quota premiale.

****fine*

# ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Titolo: Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162**, recante "*Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale*".

**Amministrazioni competenti:** Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'università e della ricerca.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*".

**Le relazioni AIR settoriali** sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

**Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale**.

1. **Disposizioni in materia finanziaria:** Articoli **1**, commi 1 e 2, e **2**, parte di competenza.
2. **Disposizioni in materia di trasporti**: Articoli **1**, comma **4**, e **2,** parte di competenza.
3. **Disposizioni in materia di università e ricerca**: Articolo **5**.

***

**Disposizioni in materia finanziaria: Articoli 1, commi 1 e 2, e 2, parte di competenza**

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

A fronte del repentino aumento del costo dei carburanti dovuto alla crisi energetica connessa agli accadimenti in atto nello scenario internazionale, si è ritenuto necessario adottare con urgenza il decreto in oggetto per prevedere misure volte a contrastare manovre speculative nel mercato di riferimento nonché, al contempo, limitare gli effetti che tale aumento produce in termini di aumento degli oneri a carico dei contribuenti.
In tal senso, il provvedimento dispone, all'**articolo 1**, **commi 1 e 2,** la temporanea riduzione – articolata in due fasi e misure distinte – di taluni prodotti sottoposti ad accisa. In particolare, esso ridetermina in diminuzione l'aliquota di accisa applicata, in uso autotrazione, al gasolio, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel per il periodo 18 - 25 settembre 2026 e stabilisce una riduzione più contenuta, nel successivo periodo dal 26 settembre al 5 ottobre 2026, per il solo gasolio impiegato come carburante.
Inoltre, tra le misure adottate allo scopo di mitigare la pressione fiscale a carico dei contribuenti che utilizzano i carburanti come benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatti (GPL), l'**articolo 2** del provvedimento in esame prevede l'esenzione dalla tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, in favore delle persone fisiche soggetti passivi del tributo

relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato ed entro determinati limiti di potenza del veicolo stesso.

## 1. Contesto e problemi da affrontare

Come accennato, l'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da forti tensioni venutesi a creare a causa della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti derivante dai conflitti in Medio Oriente. L'aumento ha avuto, infatti, un significativo impatto sia sui consumatori privati che sulle categorie che utilizzano considerevoli quantitativi dei prodotti energetici in questione. Da qui la necessità di intervenire, con le disposizioni contenute nell'**articolo 1, commi 1 e 2**, nuovamente sull'accisa gravante sul carburante maggiormente utilizzato (il gasolio) e su quelli ad esso assimilati (HVO e biodiesel), rideterminandone temporaneamente le relative aliquote.
Il successivo **articolo 2** del provvedimento in esame prevede, poi, l'esenzione dalla tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, in favore delle persone fisiche soggetti passivi del tributo, relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato ed entro determinati limiti di potenza del veicolo stesso.

## 2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale, e al contempo specifico, delle disposizioni di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2**, del provvedimento è quello di ridurre il prezzo di vendita dei predetti carburanti presso i distributori situati nel territorio nazionale in favore di consumatori e imprese; ciò allo scopo di mitigare l'impatto dei rincari energetici legati alle nuove turbolenze dei mercati internazionali.
Nello specifico, con l'**articolo 2** del provvedimento tale finalità è perseguita attraverso la previsione di un'esenzione, seppur temporanea, dal pagamento della tassa automobilistica in presenza di determinati requisiti di potenza del veicolo, con l'obiettivo specifico di attenuare gli oneri a carico dei contribuenti connessi alla mobilità individuale.

### 2.2 Indicatori

La rideterminazione temporanea dell'aliquota di accisa applicata sia al gasolio che all'HVO e al biodiesel (purché tali ultimi due prodotti siano immessi in consumo tal quali e soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), prevista all'**articolo 1, commi 1 e 2** del decreto in commento, consiste nella riduzione – a 572,9 euro per mille litri e per il periodo 18 - 25 settembre 2026 – della relativa aliquota di accisa (pari, per tutti e tre i prodotti, a 672,9 euro per mille litri) mentre, per il successivo periodo 26 settembre - 5 ottobre 2026 si prevede una riduzione minore (da 672,9 a 622,90 euro per mille litri) con riferimento al solo gasolio impiegato come carburante.
I consumi a legislazione vigente riportati nella relazione tecnica, riferiti al periodo di applicazione della misura complessivamente indicato al comma 1, lettere a) e b) del provvedimento, risultano pari a 1.066,9 milioni di litri per il gasolio. Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della cosiddetta *elasticità di breve periodo*, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 1.071,8 milioni di litri per il gasolio (ripartiti in 477,2 milioni di litri riferiti al periodo 18-25 settembre e in 594,6 milioni di litri al periodo 26 settembre – 5 ottobre), lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni.

La variazione complessiva di gettito in ambito accisa derivante dalle misure di riduzione in commento è stata stimata, con riferimento all'anno 2026, nella misura di –97,2 milioni di euro.

L'**articolo 2** del decreto-legge precisa che per le autovetture l'esenzione è riconosciuta a condizione che siano alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e abbiano potenza non superiore a 80 kW. In presenza di più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta per una sola di esse, individuata in quella avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta senza limiti di potenza, ma esclusivamente ai soggetti che non risultino titolari, ai fini della tassa automobilistica, di una autovettura con potenza pari o inferiore a 80kW, quindi già beneficiaria del trattamento agevolato. Anche in tale ipotesi, in presenza di più motocicli, l'esenzione è riconosciuta per uno solo di essi, individuato in quello avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

L'esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

La stima degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge è stata effettuata sulla base della banca dati veicoli Vi.Sta. del Dipartimento delle Finanze (anno 2025), tenuto conto dei requisiti stabiliti per beneficiare dell'esenzione.

Tale banca dati consente l'abbinamento puntuale dei dati relativi ai veicoli immatricolati con i versamenti della tassa automobilistica, di fonte ACI, associati al singolo veicolo tramite targa. La banca dati consente, inoltre, di effettuare elaborazioni distinguendo per tipologia di proprietario, persona fisica o altro soggetto, e dispone delle informazioni relative alla potenza del veicolo.

Considerando la platea degli autoveicoli interessati dall'esenzione, di cui al comma 2, si rileva che l'agevolazione riguarda per l'86% autovetture intestate a soggetti con reddito annuo complessivo IRPEF non superiore a 40mila euro determinando quindi un sostegno ai redditi medio-bassi e si affianca agli altri strumenti introdotti dal Governo per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento all'**articolo 1, commi 1 e 2**, la scelta del legislatore di destinare le risorse finanziarie disponibili principalmente al gasolio e ai citati prodotti ad esso affini, piuttosto che alle altre tipologie di carburanti, deriva dalla considerazione che tale prodotto – oltre ad essere impiegato dai privati cittadini - è ampiamente utilizzato anche nel settore dell'autotrasporto e in altre attività produttive di notevole rilievo, quali, ad esempio, l'agricoltura, la pesca, il trasporto di persone, etc.. Il minor costo atteso del prezzo del gasolio alla pompa derivante dalla misura di riduzione della relativa aliquota di accisa intende, dunque, costituire un sostegno economico non indifferente per gli operatori che fanno largo uso di tale carburante.

L'impatto diretto che ci si attende dall'applicazione della misura in esame è una pari riduzione del costo del gasolio, dell'HVO e del biodiesel alla pompa pari a 10 centesimi di €/l per il primo periodo (articolo 1, comma 1, lettera a)) e di 5 centesimi di €/l - per il solo gasolio per autotrazione - per il secondo periodo (articolo 1, comma 2).

I destinatari delle nuove disposizioni di cui all'**articolo 2** del decreto- legge saranno i contribuenti persone fisiche, in qualità di soggetti passivi della tassa automobilistica.

### 3.2 Impatti specifici

#### A. Effetti sulle PMI

Come sopra evidenziato, si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote di accisa sui predetti carburanti, prevista all'**articolo 1, commi 1 e 2**, impatterà in maniera positiva ed immediata, in termini di costi operativi, sulle imprese che impiegano soprattutto gasolio per lo svolgimento della loro attività.
Si può ragionevolmente presumere che l'esenzione di cui all'**articolo 2** non avrà effetti economici positivi in termini di costi per le PMI.

#### B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento di riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, previsto all'**articolo 1, commi 1 e 2**, dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza, tenuto conto delle dinamiche operanti nel libero mercato dei carburanti e degli imprevedibili sviluppi delle vicende geo-politiche in corso.
Dall'intervento normativo di cui all'**articolo 2,** del decreto in commento, non derivano elementi idonei a falsare in modo significativo il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

#### C. Oneri informativi

Non si riscontano particolari oneri informativi derivanti da quanto previsto all'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento.
La misura dell'**articolo 2** richiede un'adeguata informazione ai contribuenti tramite i canali istituzionali, tra i quali la pubblicazione sul sito web istituzionale degli enti impositori.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non risultano criticità in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea da parte degli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2**, del provvedimento in esame.

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 4.1 Attuazione

In relazione a quanto previsto dagli **articoli 1, commi 1 e 2, e 2**, decreto in commento, non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione, stanti anche le dinamiche del libero mercato dei carburanti e la mutevole situazione geo-politica in atto.
Si osserva, tuttavia, che il **comma 4 dell'articolo 2** precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica si applica nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare del tributo. Si rende, pertanto, necessario intervenire tempestivamente, al fine di avviare le dovute procedure con le regioni e le province autonome interessate.
Il **comma 5 del medesimo articolo 2** stabilisce, inoltre, che, al fine di ristorare le Regioni e le Province autonome del mancato gettito derivante dalle esenzioni in esame, è previsto per l'anno 2027 un trasferimento pari a 2.293,5 milioni di euro.

### 4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio relativo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'**articolo 1, commi 1 e 2** del decreto in parola sarà assicurato dall'ADM e dalla Guardia di finanza, mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale.
Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 2** del provvedimento in esame potrà essere svolto dalla Ragioneria Generale dello Stato per quanto attiene al ristoro delle minori entrate a carico

delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze potrà monitorare gli eventuali interventi normativi degli enti impositori in sede di esame delle leggi regionali.

***

**Disposizioni in materia di trasporti: Articoli 1, comma 4, e 2, parte di competenza.**

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

**Articolo 1, comma 4.** L'articolo 1, comma 4 interviene sulla misura di sostegno all'autotrasporto prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157. Tale misura consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta straordinario, calcolato sull'eccedenza della spesa per il carburante sostenuta nel periodo da marzo a settembre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e attività di trasporto di persone, nonché delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente esercitata con veicoli di categoria ambientale euro V o VI.

La disposizione estende di un ulteriore mese il periodo di riferimento della misura, sostituendo le parole "da marzo a settembre" con le parole "da marzo a ottobre", e incrementa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta.

L'intervento si inserisce nel contesto del protrarsi della crisi dei mercati energetici internazionali e persegue la finalità di assicurare continuità, adeguatezza e sostenibilità finanziaria della misura di sostegno già vigente.

L'opzione regolatoria prescelta è limitata, mirata e immediatamente applicabile, poiché interviene su una misura già prevista dall'ordinamento, estendendone l'arco temporale e adeguandone la dotazione finanziaria.

Gli impatti attesi sono principalmente di natura economica e amministrativa. Per le imprese di autotrasporto, l'intervento consente di prolungare la copertura della misura anche al mese di ottobre 2026, contribuendo ad attenuare gli effetti del rincaro energetico. Per l'amministrazione, l'attuazione avviene nell'ambito della gestione della misura già esistente, senza introdurre nuovi procedimenti o obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente già previsti. L'onere aggiuntivo derivante dal comma 4 è pari a 21,2 milioni di euro per il 2026.

**Articolo 2.** L'articolo 2 introduce, per l'anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, in favore delle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa con riferimento a specifiche tipologie di veicoli. Per le autovetture, l'esenzione riguarda quelle alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, con potenza non superiore a 80 kW; per i motocicli e i ciclomotori, l'esenzione opera alle condizioni previste dalla disposizione, con criteri di selezione del veicolo agevolabile in caso di pluralità di mezzi. La misura si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

La misura presenta un impatto economico diretto sulle persone fisiche proprietarie o comunque soggetti passivi della tassa automobilistica e/o della tassa di circolazione, nonché sui bilanci delle regioni e delle province autonome interessate, a fronte del trasferimento statale previsto a titolo di compensazione della riduzione del gettito. La platea potenzialmente interessata è pari a 24.608.867 persone, a fronte di oltre 34 milioni di autoveicoli e motoveicoli con potenza entro gli 80 kW presenti nel parco veicolare nazionale.

## *1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE*

**Articolo 1, comma 4.**

La disposizione si colloca nel quadro delle misure urgenti adottate per contrastare gli effetti derivanti dal perdurante incremento del costo dei carburanti, che continua a incidere significativamente sui costi operativi delle imprese di autotrasporto.
L'intervento normativo risponde all'esigenza di prorogare al mese di ottobre 2026 il periodo rilevante ai fini del credito d'imposta straordinario previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, tenuto conto dell'ulteriore protrarsi della crisi energetica e della conseguente necessità di garantire continuità al sostegno riconosciuto alle imprese del settore.
Sotto il profilo economico, il carburante continua a rappresentare una delle principali componenti del costo di esercizio delle imprese di autotrasporto. Il perdurare delle tensioni sui mercati petroliferi determina effetti negativi sulla liquidità aziendale e sulla sostenibilità dei servizi di trasporto. Sotto il profilo amministrativo, la modifica della sola dotazione finanziaria consente di intervenire rapidamente senza la necessità di predisporre nuovi strumenti gestionali o nuovi procedimenti.
L'intervento si rivolge alle imprese beneficiarie del credito d'imposta straordinario disciplinato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026.
Gli elementi quantitativi rilevanti sono rappresentati:

- dall'estensione del periodo di riferimento della misura dal periodo marzo- settembre 2026 al periodo marzo-ottobre 2026;

- dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.

**Articolo 2.** La disposizione si colloca nel quadro delle misure fiscali finalizzate ad attenuare, per l'anno 2027, il carico economico gravante sulle persone fisiche relativamente alla tassa automobilistica concernente autovetture di potenza contenuta o specifiche categorie di motocicli e ciclomotori.
Il problema regolatorio consiste nell'esigenza di introdurre una misura temporanea, selettiva e immediatamente applicabile, idonea a ridurre l'onere fiscale connesso alla disponibilità del primo veicolo, senza limiti legati all'ISEE.
La misura assume rilievo quantitativo significativo, atteso che risultano potenzialmente interessate 24.608.867 persone fisiche e oltre 34 milioni di veicoli con potenza entro gli 80 kW, nell'ambito di un parco circolante nazionale superiore a 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli.

## *2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO*

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

**Articolo 1, comma 4.** L'obiettivo generale della disposizione consiste nel garantire continuità e adeguatezza al sostegno economico in favore del settore dell'autotrasporto, prorogando al mese di ottobre 2026 il periodo rilevante ai fini del credito d'imposta straordinario in presenza del perdurare della crisi dei mercati energetici.
Gli obiettivi specifici dell'intervento sono i seguenti:
- prorogare al mese di ottobre 2026 il periodo di riferimento della misura, estendendolo da marzo-settembre a marzo-ottobre 2026;
- assicurare la piena operatività del credito d'imposta straordinario per tutti i soggetti beneficiari previsti dalla disciplina vigente;

- assicurare una risposta regolatoria immediata mediante la modifica puntuale della disciplina vigente e il correlato incremento dell'autorizzazione di spesa, senza introdurre nuovi strumenti, soggetti attuatori o procedimenti amministrativi.

**Articolo 2.** L'obiettivo generale della disposizione consiste nell'alleggerire, per l'anno 2027, il carico fiscale connesso alla tassa automobilistica o della tassa di circolazione per le persone fisiche titolari di specifiche tipologie di veicoli, individuando criteri oggettivi di accesso all'esenzione.

Gli obiettivi specifici sono: riconoscere l'esenzione per un solo veicolo regolarmente assicurato, con riferimento ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027; circoscrivere l'agevolazione alle autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kW, nonché ai motocicli e ciclomotori alle condizioni previste dalla norma; definire criteri di priorità in caso di pluralità di veicoli agevolabili.

### 2.2 Indicatori

**Articolo 1, comma 4.** Con riferimento agli obiettivi di cui al punto 2.1 si individuano i seguenti indicatori:

- estensione temporale della misura: applicazione del credito d'imposta al periodo da marzo a ottobre 2026;
- effettività della misura: utilizzo delle risorse stanziate, incrementate di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, rispetto al fabbisogno connesso all'ulteriore mese di applicazione;
- adeguatezza della risposta regolatoria: assenza di nuovi procedimenti amministrativi, nuovi atti attuativi e nuovi soggetti gestori rispetto alla disciplina vigente.

**Articolo 2.** Con riferimento agli obiettivi di cui al punto 2.1 si individuano i seguenti indicatori: numero di persone fisiche potenzialmente beneficiarie dell'esenzione; numero di veicoli con potenza entro gli 80 kW interessati dalla misura; applicazione dell'esenzione ai versamenti con termine ordinario di pagamento nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.

## *3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI*

### 3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

**Articolo 1, comma 4.** La disposizione produce effetti economici favorevoli sulle imprese del settore dell'autotrasporto, consentendo di prolungare al mese di ottobre 2026 l'operatività del credito d'imposta straordinario e di attenuare gli effetti della persistente crescita del costo dei carburanti.

La misura interessa indirettamente la filiera logistica e gli utenti dei servizi di trasporto, contribuendo alla continuità operativa delle imprese di autotrasporto.

Non si rilevano impatti ambientali diretti, in quanto la disposizione non introduce regole tecniche sui veicoli, sui carburanti o sulle emissioni, ma si limita a estendere temporalmente e finanziariamente una misura di sostegno economico all'autotrasporto.

**Articolo 2.** La disposizione produce effetti economici favorevoli sulle persone fisiche beneficiarie, riducendo per l'anno 2027 l'onere connesso al pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo.

Non si rilevano impatti ambientali diretti, poiché l'esenzione non modifica i requisiti tecnici dei veicoli né introduce obblighi o incentivi specificamente orientati alla sostituzione del parco circolante.

### 3.2 Impatti specifici

**A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

**Articolo 1, comma 4.** L'intervento produce effetti favorevoli sulle PMI operanti nel settore dell'autotrasporto, contribuendo a sostenere la liquidità e la sostenibilità economica delle attività maggiormente esposte ai rincari dei carburanti anche con riferimento al mese di ottobre 2026.
**Articolo 2.** La misura è rivolta alle persone fisiche e non incide direttamente sull'attività delle PMI. Eventuali effetti indiretti possono derivare dal generale alleggerimento del carico fiscale sulla mobilità privata, senza tuttavia introdurre obblighi, adempimenti o condizioni operative a carico delle imprese.

**B. Effetti sulla concorrenza**

**Articolo 1, comma 4.** La disposizione si limita a prorogare di un mese l'ambito temporale della misura e a incrementare la relativa autorizzazione di spesa; non introduce nuove restrizioni concorrenziali né modifica le condizioni di accesso al beneficio.
**Articolo 2.** La disposizione non introduce restrizioni concorrenziali, in quanto riconosce un beneficio fiscale temporaneo a favore delle persone fisiche, sulla base di requisiti oggettivi connessi alla tipologia, all'alimentazione e alla potenza del veicolo.

**C. Oneri informativi**

**Articolo 1, comma 4.** La disposizione non introduce nuovi oneri informativi a carico delle imprese beneficiarie.
**Articolo 2.** La disposizione non introduce, sul piano sostanziale, nuovi oneri informativi generalizzati a carico dei beneficiari, essendo l'esenzione collegata a dati già presenti nei sistemi relativi alla tassa automobilistica, alla titolarità dei veicoli e alla relativa potenza.

## *4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO*

### 4.1 Attuazione

**Articolo 1, comma 4.** Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'intervento non richiede nuovi atti attuativi né l'istituzione di ulteriori procedure amministrative, poiché opera mediante proroga temporale della misura già vigente e incremento della relativa autorizzazione di spesa.
**Articolo 2.** L'attuazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica coinvolge le amministrazioni competenti alla gestione del tributo e il Ministero dell'economia e delle finanze.

### 4.2 Monitoraggio

**Articolo 1, comma 4.** Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si basa sulla verifica dell'utilizzo delle risorse stanziate, dell'adeguatezza della copertura finanziaria rispetto all'estensione al mese di ottobre 2026 e dell'assenza di ulteriori adempimenti amministrativi rispetto al quadro già vigente.
**Articolo 2.** Il monitoraggio potrà riguardare l'effettiva applicazione dell'esenzione ai versamenti ricadenti nell'anno 2027, il numero dei beneficiari e dei veicoli interessati.

***

**Disposizioni in materia università e ricerca: Articolo 5**

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo del Ministro dell'università e della ricerca.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è finalizzato a garantire, per l'anno accademico 2026/2027, la continuità del livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti, assicurando la copertura delle borse di studio in favore degli studenti delle istituzioni della formazione superiore risultati idonei al beneficio.
L'esigenza dell'intervento deriva dal progressivo incremento della platea degli studenti idonei e del conseguente fabbisogno finanziario. I dati di monitoraggio disponibili evidenziano che il numero degli studenti idonei alla borsa di studio è passato da 247.813 nell'anno accademico 2021/2022 a 328.175 nell'anno accademico 2025/2026, con un incremento complessivo del 32,43 per cento. Per l'anno accademico 2026/2027 la platea è stimata in circa 330.000 studenti o in misura superiore, con un fabbisogno finanziario crescente anche in ragione dell'adeguamento degli importi delle borse di studio.
Negli anni accademici precedenti il rafforzamento degli interventi in materia di borse di studio è stato sostenuto anche attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La conclusione di tale sostegno, a fronte della crescita della platea degli aventi diritto, determina l'esigenza di assicurare risorse aggiuntive al fine di evitare una riduzione del livello di copertura raggiunto e la conseguente riemersione della figura dello studente idoneo non beneficiario.
In tale contesto, l'articolo 5 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, incrementa di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026 il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. L'intervento si inserisce nel quadro del rafforzamento strutturale del Fondo già disposto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ne ha incrementato la dotazione di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (articolo 1, commi 712-714). Per effetto dell'ulteriore incremento previsto dalla disposizione in esame, le risorse del FIS per l'esercizio finanziario 2026 sono portate complessivamente a euro 845.830.660.
Sulla base delle stime effettuate dall'Amministrazione, anche in collaborazione con le Regioni, l'incremento di 288 milioni di euro risulta allo stato adeguato a soddisfare il fabbisogno necessario a garantire la copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027. L'intervento è, pertanto, diretto a preservare il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni precedenti, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e nel quadro dei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2012.
La misura non modifica l'assetto organizzativo né il procedimento vigente per il riparto e l'assegnazione del FIS. Le risorse aggiuntive sono ripartite secondo le procedure già previste dall'ordinamento e attribuite agli organismi regionali competenti per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio. L'efficacia dell'intervento sarà verificata principalmente attraverso il grado percentuale di assegnazione della borsa di studio agli studenti risultati idonei nell'anno accademico 2026/2027, indicatore che consentirà di misurare direttamente la capacità della misura di conseguire l'obiettivo della piena copertura degli aventi diritto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il diritto allo studio universitario si inserisce nel quadro dei principi sanciti dall'articolo 34 della Costituzione, che riconosce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi.
Nell'ambito del riparto delle competenze tra Stato e regioni, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in coerenza con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio, mentre alle regioni compete l'attivazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione.
Nell'ambito di tale sistema, uno dei principali strumenti finanziari attraverso i quali lo Stato concorre a garantire l'effettività del diritto allo studio sull'intero territorio nazionale è costituito dal Fondo integrativo

statale per la concessione delle borse di studio (FIS), previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012. Il Fondo integra le risorse regionali, derivanti anche dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, ed è ripartito annualmente tra le regioni in misura proporzionale al relativo fabbisogno finanziario, secondo meccanismi che valorizzano altresì l'apporto di risorse proprie da parte delle regioni. Le risorse sono attribuite direttamente agli organismi regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

Negli ultimi anni si è registrato un progressivo e significativo aumento del numero degli studenti risultati idonei alla borsa di studio, cui è corrisposto un incremento del fabbisogno finanziario necessario ad assicurare l'effettiva erogazione del beneficio. I dati di monitoraggio disponibili, rilevati al 30 aprile di ciascun anno di riferimento, mostrano che gli studenti idonei sono passati da 247.813 nell'anno accademico 2021/2022 a 261.747 nell'anno accademico 2022/2023, a 287.581 nell'anno accademico 2023/2024, a 303.904 nell'anno accademico 2024/2025 e, infine, a 328.175 nell'anno accademico 2025/2026. Nell'intero periodo considerato l'incremento della platea è stato pertanto pari al 32,43 per cento; nel solo ultimo anno accademico l'aumento rispetto all'anno precedente è stato del 7,99 per cento.

A fronte di tale dinamica, negli ultimi quattro anni accademici il livello di copertura delle borse di studio è stato sostenuto anche mediante l'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La conclusione di tale sostegno determina, a partire dall'anno accademico 2026/2027, una discontinuità nelle fonti di finanziamento proprio nel momento in cui la platea degli studenti idonei permane su livelli particolarmente elevati. Secondo le stime elaborate dall'Amministrazione, anche in collaborazione con le regioni, nell'anno accademico 2026/2027 il numero degli studenti idonei è infatti previsto in circa 330.000 unità o in misura superiore. Al dato quantitativo si accompagna inoltre un incremento del fabbisogno finanziario connesso all'adeguamento degli importi delle borse di studio e alla diminuita capacità delle regioni di far fronte autonomamente alla maggiore esigenza finanziaria.

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha già operato un rafforzamento strutturale del sistema, incrementando, all'articolo 1, comma 713, il FIS di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, facendo salvi, ai sensi del comma 712, i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per effetto di tale incremento, lo stanziamento del Fondo è divenuto pari a euro 557.814.548; nell'esercizio finanziario 2026, a tale importo si aggiungono euro **16.112** provenienti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, per uno stanziamento complessivo pari a euro 557.830.660.

Il rafforzamento strutturale già disposto non risulta tuttavia sufficiente, per l'anno accademico 2026/2027, a compensare integralmente gli effetti derivanti dalla concomitante crescita del numero degli studenti idonei, dall'incremento del relativo fabbisogno e dal venir meno delle risorse PNRR utilizzate negli anni precedenti. Il problema che l'intervento normativo è chiamato ad affrontare consiste, pertanto, nel rischio che le risorse disponibili a legislazione vigente non consentano di mantenere il livello di copertura delle borse di studio raggiunto negli anni precedenti e di assicurare l'effettiva erogazione del beneficio a tutti gli studenti risultati idonei, con la conseguente riemersione della figura dello studente idoneo non beneficiario.

**Destinatari**

I destinatari diretti dell'intervento sono gli studenti delle istituzioni della formazione superiore in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile, riferita all'anno accademico 2025/2026 ed effettuata al 30 aprile 2026 ai fini del riparto del Fondo integrativo statale, gli studenti risultati idonei alla borsa di studio sono 328.175, a fronte dei 247.813 rilevati nell'anno accademico 2021/2022, con un incremento complessivo della platea pari al 32,43 per cento. Per l'anno accademico 2026/2027, sulla base delle stime disponibili, il numero degli studenti idonei è previsto in circa 330.000 unità o in misura superiore.

Sono altresì interessate dall'intervento le Regioni e gli organismi regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, quali soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della misura. Il Fondo integrativo statale integra, infatti, le risorse regionali destinate al finanziamento delle borse di studio ed è ripartito annualmente tra le Regioni in relazione al relativo fabbisogno finanziario; le risorse sono quindi attribuite direttamente agli organismi regionali competenti per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio.
L'intervento produce pertanto effetti diretti sugli studenti risultati idonei, essendo volto ad assicurare l'effettiva erogazione della borsa di studio, e, sul piano finanziario, sulle Regioni e sugli organismi regionali per il diritto allo studio, contribuendo a sostenere il maggiore fabbisogno derivante dall'incremento della platea degli idonei e dal venir meno delle risorse del PNRR utilizzate negli anni accademici precedenti.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento persegue l'obiettivo generale di mantenere il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti, assicurando continuità agli effetti prodotti dal rafforzamento delle borse di studio realizzato anche mediante le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantendo l'effettività del diritto sancito dall'articolo 34 della Costituzione. In particolare, l'intervento è volto a evitare che il venir meno delle risorse del PNRR, a fronte del progressivo incremento della platea degli studenti idonei e del relativo fabbisogno finanziario, determini una riduzione del livello di copertura delle borse di studio conseguito negli ultimi anni.
L'obiettivo specifico consiste nel garantire, per l'anno accademico 2026/2027, la totale copertura degli studenti della formazione superiore risultati idonei alla borsa di studio, evitando la riemersione della figura dello studente idoneo non beneficiario. Sulla base delle stime effettuate dall'Amministrazione, anche in collaborazione con le Regioni, l'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale previsto dall'intervento appare, allo stato, adeguato a soddisfare il fabbisogno necessario al conseguimento di tale obiettivo.

### 2.2 Indicatori

Ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo specifico dell'intervento è individuato quale indicatore di efficacia il grado percentuale di assegnazione della borsa di studio agli studenti della formazione superiore risultati idonei nell'anno accademico 2026/2027.
L'indicatore consente di misurare il rapporto percentuale tra il numero degli studenti ai quali la borsa di studio è stata effettivamente assegnata e il numero complessivo degli studenti risultati idonei alla borsa di studio.

## 3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Nell'ambito dell'istruttoria è stata preliminarmente considerata l'opzione di non intervento (opzione zero), consistente nel mantenimento dell'assetto finanziario vigente e, pertanto, nell'assenza di un ulteriore incremento, per l'esercizio finanziario 2026, delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.
Tale opzione non risulta idonea al conseguimento degli obiettivi individuati. Pur tenendo conto dell'incremento strutturale di 250 milioni di euro annui del FIS disposto, a decorrere dal 2026, dall'articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le risorse disponibili a legislazione vigente devono infatti confrontarsi con il progressivo aumento della platea degli studenti idonei, passata da 247.813 unità nell'anno accademico 2021/2022 a 328.175 nell'anno accademico 2025/2026, nonché con il venir meno delle risorse del PNRR che hanno concorso, negli anni precedenti, al rafforzamento del sistema delle borse di studio.
Il mantenimento delle sole risorse disponibili a legislazione vigente determinerebbe, pertanto, il rischio di non assicurare nell'anno accademico 2026/2027 la copertura integrale della platea degli studenti idonei, stimata in

circa 330.000 unità o in misura superiore, e di non preservare il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti.

È stata pertanto individuata quale opzione idonea al conseguimento degli obiettivi dell'intervento l'integrazione delle risorse del Fondo integrativo statale per l'esercizio finanziario 2026, mediante un incremento pari a 288 milioni di euro. Tale soluzione interviene sullo strumento finanziario già previsto dall'ordinamento per concorrere alla copertura del fabbisogno relativo alle borse di studio, senza introdurre nuovi meccanismi di finanziamento né modificare il procedimento vigente di riparto e assegnazione delle risorse.

Sulla base delle stime effettuate dall'Amministrazione, anche in collaborazione con le Regioni, l'incremento di 288 milioni di euro appare, allo stato, adeguato a soddisfare il fabbisogno necessario a garantire la copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027. L'opzione individuata risulta pertanto coerente con l'obiettivo di assicurare la continuità del livello di tutela raggiunto, utilizzando un meccanismo di finanziamento già operante e senza determinare modifiche delle procedure amministrative di riparto ed erogazione del FIS.

**4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita**

La comparazione tra le opzioni considerate è stata effettuata tenendo conto della capacità di ciascuna di conseguire l'obiettivo generale di mantenere il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti e l'obiettivo specifico di assicurare, per l'anno accademico 2026/2027, la copertura degli studenti risultati idonei alla borsa di studio.

L'opzione zero, consistente nel mantenimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, non risulta adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti. La crescita della platea degli studenti idonei, aumentata del 32,43 per cento tra gli anni accademici 2021/2022 e 2025/2026, il permanere di una dinamica crescente del numero degli aventi diritto e il venir meno delle risorse del PNRR determinano infatti un fabbisogno ulteriore rispetto alle risorse ordinariamente disponibili. In assenza di intervento, sussisterebbe pertanto il rischio di non garantire la copertura integrale degli studenti idonei nell'anno accademico 2026/2027 e di determinare una riduzione del livello di tutela raggiunto negli anni precedenti.

L'opzione di incremento delle risorse del Fondo integrativo statale risulta maggiormente rispondente agli obiettivi individuati, in quanto consente di intervenire direttamente sul fabbisogno finanziario mediante uno strumento già previsto dall'ordinamento e specificamente destinato al finanziamento delle borse di studio. L'incremento di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026 porta la dotazione complessiva del FIS per il medesimo esercizio a euro 845.830.660 e, sulla base delle stime effettuate dall'Amministrazione anche in collaborazione con le Regioni, appare allo stato adeguato a sostenere il fabbisogno necessario alla copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027.

L'opzione è, inoltre, caratterizzata da un limitato impatto sotto il profilo amministrativo e organizzativo, poiché non introduce nuovi procedimenti né modifica le modalità di riparto e assegnazione del Fondo. Le risorse aggiuntive sono gestite nell'ambito del procedimento già previsto per il FIS, mediante il decreto adottato dal Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei fabbisogni finanziari regionali e dei relativi criteri di riparto, con acquisizione del previsto parere della Conferenza Stato-Regioni e successiva attribuzione delle risorse agli organismi regionali competenti.

Alla luce della comparazione effettuata, l'incremento del Fondo integrativo statale costituisce pertanto l'opzione preferita, in quanto consente di perseguire l'obiettivo mediante il rafforzamento di uno strumento finanziario già operante, senza introdurre nuovi oneri procedurali o modifiche dell'assetto amministrativo vigente. L'intervento produce effetti diretti positivi sugli studenti idonei, in quanto volto a preservare l'effettività dell'accesso alla borsa di studio, e concorre, al contempo, a sostenere le Regioni e gli organismi regionali per il diritto allo studio rispetto al maggiore fabbisogno finanziario derivante dall'incremento della platea degli aventi diritto e dalla cessazione del sostegno assicurato dalle risorse del PNRR.

**4.1 Impatti economici sociali e ambientali per categoria di destinatari**

Con riferimento agli studenti della formazione superiore risultati idonei alla borsa di studio, l'intervento determina effetti positivi di natura economica e sociale. Sotto il profilo economico, l'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale è finalizzato ad assicurare l'effettiva erogazione della borsa di studio agli studenti in possesso dei requisiti previsti, evitando che l'insufficienza delle risorse disponibili possa determinare la presenza di studenti idonei non beneficiari. Sotto il profilo sociale, la misura contribuisce a mantenere il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti, favorendo l'accesso e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli privi di adeguati mezzi economici e rafforzando, pertanto, l'effettività del diritto riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione.
Con riferimento alle Regioni e agli organismi regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, l'intervento produce effetti prevalentemente di natura finanziaria. L'incremento del FIS concorre infatti a sostenere il maggiore fabbisogno connesso alla crescita della platea degli studenti idonei e al venir meno delle risorse del PNRR, riducendo la pressione finanziaria sui sistemi regionali chiamati ad assicurare l'erogazione delle borse di studio. L'intervento non comporta, invece, modifiche significative sotto il profilo amministrativo e organizzativo, in quanto restano ferme le procedure vigenti per il riparto del Fondo e per l'attribuzione delle relative risorse agli organismi regionali competenti.
Nel complesso, l'intervento presenta un impatto sociale positivo, in quanto diretto al mantenimento e al rafforzamento dell'effettività del diritto allo studio e alla continuità della copertura delle borse di studio anche successivamente alla conclusione del sostegno assicurato dalle risorse del PNRR.
Non sono individuati, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, specifici impatti ambientali riconducibili all'intervento, trattandosi di una misura di natura finanziaria destinata all'incremento delle risorse per le borse di studio.

**4.2 Impatti specifici**

- **A.** Le proposte normative non hanno impatto sulle imprese di piccola e grande dimensione;
- **B.** l'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
- **C.** non sono presenti oneri amministrativi;
- **D.** l'intervento proposto è pienamente in linea con le direttive europee.

**4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'opzione prescelta, consistente nell'incremento di 288 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2026, del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, è ritenuta maggiormente idonea al conseguimento degli obiettivi dell'intervento, in quanto consente di agire direttamente sul fabbisogno finanziario determinato dalla crescita della platea degli studenti idonei e dal venir meno delle risorse del PNRR, attraverso il rafforzamento dello strumento già previsto dall'ordinamento per concorrere al finanziamento delle borse di studio.
La soluzione adottata consente, in particolare, di perseguire l'obiettivo della copertura degli studenti risultati idonei nell'anno accademico 2026/2027, evitando una riduzione del livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti. Sulla base delle stime effettuate dall'Amministrazione, anche in collaborazione con le Regioni, l'incremento previsto appare, allo stato, adeguato a soddisfare il fabbisogno necessario al conseguimento di tale obiettivo.
La scelta di intervenire sul FIS presenta, inoltre, il vantaggio di inserirsi in un assetto normativo, finanziario e amministrativo già operativo, senza introdurre nuovi strumenti di sostegno né modificare le procedure vigenti per il riparto e l'assegnazione delle risorse. Restano, infatti, ferme le modalità di determinazione dei fabbisogni regionali, di definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse agli organismi regionali competenti

per il diritto allo studio. L'intervento non determina, pertanto, significative modifiche organizzative o procedurali a carico delle amministrazioni coinvolte.
L'opzione prescelta risulta, infine, proporzionata rispetto al problema individuato, poiché concentra l'intervento sul rafforzamento delle risorse destinate alla finalità specifica della concessione delle borse di studio, senza incidere sull'assetto delle competenze tra Stato e Regioni né sulle modalità di gestione del sistema. Essa consente, quindi, di coniugare l'esigenza di continuità della tutela del diritto allo studio con quella di utilizzare procedure e strumenti già consolidati, limitando gli effetti amministrativi dell'intervento e assicurando la diretta finalizzazione delle risorse aggiuntive al fabbisogno da soddisfare.

## 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento non richiede l'introduzione di nuove procedure amministrative né la modifica di quelle già previste per il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo integrativo statale. L'incremento disposto per l'esercizio finanziario 2026 confluisce nel FIS, iscritto sul capitolo 1710, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, e viene gestito secondo le modalità ordinariamente previste per il Fondo.
Il FIS per l'esercizio finanziario 2026 è ripartito mediante decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei fabbisogni finanziari regionali e dei criteri di riparto. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sono utilizzati i dati relativi agli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, mentre, ai fini della determinazione della quota premiale, sono presi in considerazione i dati riferiti all'anno accademico 2025/2026 ovvero, nei casi previsti, quelli relativi ai dodici mesi antecedenti al 30 aprile.
Lo schema di decreto, corredato dalla relativa tabella di riparto, è sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione del previsto parere. All'esito del procedimento, il decreto è adottato dal Ministero dell'università e della ricerca e sottoposto al controllo della Corte dei conti. Le risorse sono quindi attribuite direttamente agli organismi regionali competenti per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio.

### 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento è finalizzato a verificare il conseguimento dell'obiettivo di assicurare, per l'anno accademico 2026/2027, la copertura delle borse di studio in favore degli studenti della formazione superiore risultati idonei, nonché il mantenimento del livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti.
L'attività di monitoraggio sarà svolta dalla Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base dei dati acquisiti nell'ambito delle ordinarie attività connesse alla gestione e al riparto del Fondo integrativo statale e alla rilevazione degli studenti idonei e beneficiari delle borse di studio.
Gli esiti del monitoraggio consentiranno di verificare l'efficacia dell'intervento rispetto all'obiettivo perseguito e costituiranno la base informativa per la successiva valutazione dei risultati della misura. Il medesimo indicatore relativo al grado percentuale di assegnazione delle borse di studio agli studenti idonei nell'anno accademico 2026/2027 è infatti individuato dall'Amministrazione anche ai fini della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

### Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Nel corso dell'istruttoria sono state coinvolte le Regioni, in considerazione delle competenze ad esse attribuite in materia di diritto allo studio e del ruolo svolto nel finanziamento e nell'attuazione degli interventi destinati agli studenti. In particolare, le valutazioni relative al fabbisogno finanziario necessario ad assicurare la

copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027 sono state effettuate dall'Amministrazione anche in collaborazione con le Regioni.

Il confronto ha concorso alla definizione del fabbisogno connesso alla crescita della platea degli studenti idonei e alla valutazione dell'adeguatezza delle risorse necessarie per mantenere il livello di tutela del diritto allo studio raggiunto negli anni accademici precedenti. Sulla base delle stime così elaborate, l'incremento di 288 milioni di euro del Fondo integrativo statale appare, allo stato, adeguato a sostenere il fabbisogno relativo all'anno accademico 2026/2027.

****fine.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



*19PDL0219170*